



Fondazione  
Biotechnopolo  
di Siena 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Introduzione

E

Parte Generale (All. 1)

Approvato dal Consiglio

## Indice

### **1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.

1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

1.3 Modello e Codice Etico.

1.4 Attività di predisposizione del Modello

### **2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE**

2.1 Obiettivi e funzione del Modello

2.2 Rispetto delle norme

2.3 Valore della reputazione e dei doveri fiduciari

2.4 Motivazione della Fondazione nell'adozione del Modello

### **3. STRUTTURA DEL MODELLO. PARTE GENERALE E PARTE SPECIALE**

3.1 Analisi del rischio

3.2. Metodologia e analisi dei rischi

3.3 Modifiche ed integrazioni del Modello

3.4. Destinatari, comunicazione e formazione sul Modello

### **4. CONTROLLO INTERNO**

4.1 Il sistema di controllo interno

4.2 L'Organo di controllo: (c.d. OdV)

4.3 Compiti dell'Organo di controllo

4.4 Poteri dell'Organo di controllo

4.5 Segnalazioni all'Organo di controllo

4.6 Segnalazioni whistleblowing

### **5. VIOLAZIONI DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO**

### **6. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO**

6.1 Principi generali

6.2 Soggetti

6.3 Sanzioni nei confronti dei lavoratori

6.4 Sanzioni per i dirigenti

6.5 Sanzioni nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori

### **ALLEGATO 1 PARTE GENERALE**

"reati presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti previsti dal decreto.

## **1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

### **1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", in esecuzione degli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo che disciplinasse detta materia.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di "responsabilità amministrativa dipendente da reato" a carico degli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, nell'interesse o vantaggio degli Enti medesimi:

(i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Il nuovo modello di responsabilità mira a coinvolgere nella punibilità degli illeciti penali il patrimonio degli enti e, conseguentemente, gli interessi economici dei soci, qualora dall'atto criminoso l'ente abbia tratto un vantaggio economico.

Affinché sorga la responsabilità dell'ente è necessaria la commissione di uno dei reati previsti negli artt. 24, 24 *bis*, 24 *ter*, 25, 25 *bis*, 25 *bis* 1, 25 *ter*, 25 *quater*, 25 *quater* 1, 25 *quinqies*, 25 *sexies*, 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *octies*.1, 25 *novies*, 25 *decies*, 25 *undecies*, 25 *duodecies*, 25

*terdecies, 25 quaterdecies, 25 quinquedecies, 25 sexiesdecies, 25 septiesdecies, 25 duodevicies* del Decreto.

A tale riguardo, si rileva che la responsabilità ex D.lgs. 231/01 è imputabile all'ente anche nelle ipotesi di "delitto tentato" ai sensi dell'art. 56 c.p., ovverosia nel caso di realizzazione da parte della persona fisica di «...atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto...» compreso tra quelli previsti dal D.lgs. 231/01.

In particolare, l'art. 26 del Decreto, stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma di tentativo dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà e che ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui «...volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento...».

Si sottolinea, altresì, che la responsabilità prevista dal Decreto si configura anche nel caso in cui i Reati siano "commessi all'estero" ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 2001 o siano "transnazionali" ai sensi dell'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146.

## **1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa**

Il Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa dipendente da reato, prevede una forma specifica di esonero dalla stessa qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

e) è stato predisposto un codice sanzionatorio idoneo a punire il mancato rispetto delle misure previste nel Modello.

Il Decreto prevede, inoltre, che i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare adottato ai sensi del punto precedente”.

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che: "Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, tenendo conto dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi successivamente modificate ed aggiornate (di seguito, anche 'Linee Guida').

È, infine, previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente e che nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possano svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza.

### **1.3 Modello e Codice Etico**

Il Codice Etico è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un Modello, ai sensi del Decreto, idoneo a prevenire i reati presupposto indicati dal medesimo Decreto.

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Fondazione allo scopo di esprimere principi di “deontologia aziendale” che riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i soggetti che rappresentano l’ente;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

Rinviando, pertanto, al Codice Etico per un maggiore approfondimento, si evidenziano di seguito i quattro principi etici fondamentali della Fondazione:

- la buona gestione a tutti i livelli ovvero la capacità di guidare e governare l’ente in modo equilibrato e proficuo, ma anche l’impegno di ciascuno a svolgere in modo efficace ed efficiente il proprio lavoro, fornendo sempre e pretendendo standard di qualità elevati;
- il rispetto inteso come relativo all’individuo nella sua sfera personale e professionale nonché come atteggiamento dell’ente nei confronti degli impegni presi con i propri interlocutori;
- l’equità che rappresenta la capacità di mantenere un bilanciamento costante tra gli interessi particolari e generali, del singolo e dell’ente, dei soci, di ogni utente della rete e di ogni fornitore;
- la trasparenza, sia nell’agire sia nel comunicare e nell’informare, considerata un elemento centrale dell’affidabilità nei confronti degli stakeholder interni ed esterni. Riguarda la sfera della gestione aziendale, che deve essere chiara e verificabile, nonché la comunicazione di informazioni sull’ente verso l’esterno.

#### **1.4 Fondazione e le attività di predisposizione del Modello**

La Fondazione “Biotechnopolo di Siena” (di seguito denominata “Fondazione o FBS”), costituita ai sensi dell’art.1, commi da 945 a 950, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio*

2022- 2024”, ha personalità giuridica di diritto privato, risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione ed è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 14 e seguenti del codice civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro, è dotata di autonomia statutaria, gestionale e ha durata illimitata; essa ha sede legale e operativa in Siena ma può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all'estero.

La Fondazione è stata istituita al fine di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle biotecnologie, nel campo delle scienze della vita, anche ai fini del contrasto alle pandemie.

La Fondazione svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico, di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi ai fini del contrasto alle pandemie.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono Membri Fondatori della Fondazione: il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'Università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, cui sono assegnati il compito di vigilare sul predetto ente, con particolare riferimento all'esame del bilancio della Fondazione e della relazione annuale concernente i risultati dell'attività svolta che la Fondazione trasmette ai medesimi Ministeri.

Per ciò che concerne la pianificazione, la gestione e il monitoraggio degli interventi nell'ambito delle funzioni di *Hub* antipandemico svolte dalla Fondazione, le stesse sono soggette alla esclusiva vigilanza del Ministero della Salute, cui Fondazione relaziona con cadenza almeno semestrale in ordine agli obiettivi raggiunti e alle risorse impiegate e da programmare o da impiegare.

La Fondazione è assoggettata al controllo della Corte dei Conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è attribuita ad un organismo



dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.

La Fondazione è consapevole di svolgere un ruolo rilevante rispetto al territorio, allo sviluppo economico e al benessere delle persone che lavorano o collaborano con l'Ente e della comunità in cui è presente.

La complessità delle situazioni in cui la Fondazione si trova a operare, le sfide dell'innalzamento del livello formativo e della ricerca, la necessità di tenere in considerazione le aspettative di tutti i legittimi portatori di interesse nei confronti dell'attività istituzionale ("Stakeholder"), rafforzano l'importanza di definire con chiarezza i valori e le responsabilità che la Fondazione riconosce, accetta, condivide e assume, contribuendo a costruire un futuro migliore per tutti.

\*\*\*

Per attuare quanto sopra, la Fondazione, quindi, ha deciso di configurare ed adottare un modello di organizzazione e gestione denominato "Modello Organizzativo", volto a prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto, composto da norme di comportamento (c.d. "Codice Etico"), e da una parte speciale ovvero le procedure e le attività di controllo.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano, infatti, il sistema di Corporate Governance dell'ente in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001; pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione

dei reati mediante l'individuazione di attività sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari.

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e del Decreto Whistleblowing.

In attuazione a quanto previsto dal Decreto 231, l'organo Amministrativo ha inoltre affidato ad un Organismo Monocratico, l'incarico di assumere le funzioni di organismo di controllo interno (Organismo di Vigilanza - OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

## **2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE.**

### **2.1 Obiettivi e funzione del Modello**

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'ente;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Fondazione, in quanto (anche nel caso in cui la medesima fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui l'ente intende attenersi nell'espletamento della propria missione;

- consentire alla Fondazione, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- ⇒ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli dell'ente delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ la mappa delle Aree a Rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati o gli Illeciti;
- ⇒ la prevenzione del rischio anche attraverso l'adozione di principi procedurali specifici che regolamentano l'iter di formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- ⇒ l'individuazione - anche attraverso il richiamo a procedure interne adottate - di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- ⇒ il rispetto del principio di segregazione dei ruoli;
- ⇒ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ⇒ la verifica dei comportamenti degli interlocutori dell'ente nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- ⇒ l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- ⇒ l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico.

## **2.2 Rispetto delle norme**

La Fondazione, nonché coloro che a qualsiasi titolo la rappresentano, si impegnano a rispettare il Decreto, le leggi vigenti ed il Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i soggetti sopra indicati debbono inoltre rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione dell'ente.

### **2.3 Valore della reputazione e dei doveri fiduciari**

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale. Essa, all'esterno, favorisce gli investimenti e gli apporti dei soci-membri, la fedeltà degli utenti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori; all'interno, consente di prendere e attuare le decisioni senza frizioni e di organizzare il lavoro senza controlli burocratici ed esercizi eccessivi dell'autorità.

Il Modello è costituito:

- dai principi generali sulle relazioni con gli interlocutori, che definiscono in modo astratto i valori di riferimento nelle attività della Fondazione;
- dai criteri di condotta verso ciascuna classe di interlocutori, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori dell'ente sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- dai meccanismi necessari ad attuare, monitorare e diffondere il rispetto e la conformità al Modello, ed indispensabili a garantire il suo continuo miglioramento.

### **2.4 Motivazione della Fondazione nell'adozione del Modello**

La Fondazione intende adottare e condividere un Modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 che esprima l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente e dei propri collaboratori.

Esso contiene principi e norme di comportamento, mediante i quali si dà attuazione ai principi che arricchiscono i processi decisionali e orientano i comportamenti dell'ente.

La Fondazione di partecipazione, quale ente di diritto privato, ha lo scopo di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle biotecnologie, nel campo delle scienze della vita, anche ai fini del contrasto alle pandemie.

A tal fine svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento

tecnologico e dei processi innovativi per il contrasto alle pandemie.

La Fondazione svolge altresì le funzioni di *Hub* antipandemico attraverso una propria e dedicata articolazione denominata il "*Centro Nazionale Antipandemico-CNAP*", avvalendosi anche di centri *spoke* di primo e secondo livello, nonché delle reti di sequenziamento dei patogeni per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti, assicurando le necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini anche animali secondo il modello *One-Health*.

La Fondazione favorisce in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute secondo un approccio One Health, nonché le ulteriori attività progettuali connesse all'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in tali ambiti.

La Fondazione promuove altresì il coordinamento e l'integrazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dal Consiglio europeo con decisione 22 giugno 2021 ai sensi del Regolamento (UE) n. 241/2021, nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell'ambito del contrasto alle pandemie e, in particolare, delle misure rientranti nelle materie di competenza dei Ministeri indicati nell'articolo 5 dello Statuto, e che siano coerenti e/o collegate con gli scopi della Fondazione.

La Fondazione, nell'ottica del più efficace perseguimento delle finalità statutarie, opera in raccordo con le Istituzioni dei territori, tra cui quelle regionali e locali e gli uffici territoriali dello Stato, il sistema delle Università e delle altre istituzioni della formazione superiore e degli enti di ricerca, pubblici e privati, con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale, gli IRCCS, l'ISS, l'INAIL, gli IZS nonché con il sistema della rappresentanza di imprese e professioni, con particolare riferimento al

quadro dell'ecosistema senese delle scienze della vita.

La Fondazione, attraverso il CNAP, ha cura di perseguire una proficua collaborazione con l'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (DG HERA della Commissione europea), e più in generale con altre istituzioni competenti in ambito internazionale per la gestione di emergenze sanitarie, anche in vista di trasferimenti di tecnologia che consentano un virtuoso sostegno cooperativo alla tutela della salute umana in Europa e nel mondo.

Per le suddette finalità, la Fondazione instaura inoltre rapporti con omologhi enti e organismi, in Italia e all'estero.

Gli organi dell'ente si articolano in:

Organi di indirizzo e controllo:

- a) Presidente del Consiglio;
- b) componenti del Consiglio, siano essi amministratori esecutivi e non;
- c) Comitato Tecnico Scientifico

Organi di gestione:

- a) Direttore Generale;
- b) Direttore Scientifico;

Organi di revisione economico-finanziario:

- a) Collegio dei Revisori dei Conti;

La struttura dell'organizzazione

La struttura organizzativa è di tipo funzionale e si modula sull'attività che concretamente deve essere svolta. Gli uffici sono articolati secondo i principi della distinzione e complementarietà delle competenze, in modo che sia assicurata la flessibilità in relazione ai progetti da realizzare e agli obiettivi da conseguire.

La struttura organizzativa è concepita come aperta, per consentire apporti specialistici esterni, e integrata, per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frammentazione fra i vari settori operativi.

I principi di organizzazione, amministrazione e di gestione cui si ispira la struttura sono i seguenti:

- 1) accrescere l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei processi di erogazione, la qualità e l'equità dei servizi e delle prestazioni;
  - 2) favorire la flessibilità e la pronta capacità di adeguamento ai bisogni ed alle domande dell'utenza;
  - 3) razionalizzare il costo del lavoro del personale;
  - 4) favorire la trasparenza amministrativa riguardo alle attività esercitate.
- L'ente esercita i propri compiti con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

La struttura organizzativa dell'ente si articola in funzioni e settori. Lo staff lavora per funzioni; le linee di produzione dei servizi sono organizzate per settori.

Si veda l'Organigramma dell'ente nonché il Regolamento del personale, degli uffici e dei servizi.

Il Modello rappresenta il documento ufficiale che impegna il management e tutti i dipendenti, ricercatori e collaboratori della Fondazione, applicandosi in particolare ai seguenti soggetti, che sono identificati quali "Interlocutori" della Fondazione:

- a) Presidente;
- b) componenti del Consiglio, siano essi amministratori esecutivi e non
- c) Comitato Tecnico Scientifico;
- d) Componenti dell'Organo di Revisione: il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Alta Direzione: Direttore Generale, Direttore Scientifico e responsabili delle Aree e/o funzioni;
- f) dipendenti e/o collaboratori, siano essi dirigenti, impiegati, operai o lavoratori autonomi;
- g) soci, membri fondatori, nuovi fondatori, partecipanti e sostenitori della Fondazione.

Sono, altresì, interlocutori coloro che compiono investimenti connessi alle attività della Fondazione e, quindi, i Partecipanti (come definiti all'art. 7 dello Statuto), i Sostenitori (come definiti all'art. 8 dello Statuto), i

fornitori e *i partner* che a qualunque titolo entrano in contatto con la Fondazione. Sono altresì considerati interlocutori i soggetti che effettuano investimenti connessi alle attività di Fondazione; nonché tutti quei soggetti, le organizzazioni e istituzioni che la rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività della stessa.

La Fondazione, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività, adotta il Modello per esprimere gli impegni e le responsabilità etiche dei propri collaboratori.

Inoltre, Fondazione richiederà a tutti i principali fornitori e collaboratori esterni una condotta in linea con i principi generali del Modello.

La Fondazione aspira a mantenere e sviluppare un sano e fattivo rapporto di fiducia con i propri interlocutori, cioè con tutte quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare gli obiettivi dell'ente, o che hanno comunque un interesse al suo perseguimento.

Il Modello terrà espressamente conto della *mission* della Fondazione, come meglio descritto nel presente paragrafo.

### **3. STRUTTURA DEL MODELLO: PARTE GENERALE E PARTE SPECIALE**

Il presente Modello è composto, nella sua versione attuale, da:

- (i) una "Parte Generale", che descrive le logiche e il funzionamento dello stesso Modello e riepiloga tutti i Reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001 nell'Allegato 1 Parte Generale; la Parte Generale si articola inoltre nel Codice Etico, che esprime i principi di "deontologia aziendale".
- (ii) una "Parte Speciale", che ingloba l'attività operativa dell'ente, costruita seguendo il c.d. "approccio per processi a rischio reato ex D.lgs. 231/2001" e costituita da n. 10 allegati (A-L).

Tale articolazione è stata prescelta al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

In particolare, per ciascun Processo a rischio reato, sono stati identificati/e:



- le Aree a Rischio e, nell'ambito di ciascuna Area, le attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei Reati;
- le categorie di Reato applicabili e i singoli Reati astrattamente perpetrabili;
- le strutture aziendali coinvolte nell'esecuzione delle attività "sensibili" nell'ambito delle quali astrattamente si potrebbero commettere i Reati previsti dal Decreto, sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun soggetto aziendale (indipendentemente dalla struttura di appartenenza) potrebbe, in linea teorica, essere coinvolto a titolo di concorso;
- l'individuazione dei ruoli/funzioni coinvolte;

L'allegato "A" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle aree di rischio, con riguardo le tipologie di reati previste dagli artt. 24 e 25, ovverosia i reati contro la P.A.

L'allegato "B" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall'art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia per i reati societari.

L'allegato "C" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall'art. 25 *septies* per i reati commessi in violazione delle norme sulla disciplina per la presenza degli infortuni sul lavoro.

L'allegato "D" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall'art. 24 *ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia per i reati di criminalità organizzata.

L'allegato "E" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia per i reati commessi in materia ambientale, con particolare riguardo ai soli reati che in qualche modo intercettano gli obblighi e gli oneri a cui è tenuta Fondazione nello svolgimento della sua attività nella materia ambientale.

L'allegato "F" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001,

ovverosia al delitto di cui all'art. 22, comma 12 *bis*, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che punisce l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L'allegato "G" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 25 *octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

L'allegato "H" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 25 *quinqüesdecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia ai reati tributari di cui al d.lgs 74/2000 e alla Direttiva UE n. 2017/1371, del 5 luglio 2017 (c.d. Direttiva PIF).

L'allegato "I" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 25 *decies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsto dall'art. 377 bis c.p.

L'allegato "L" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 24 *bis* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia ai reati informatici e trattamento illecito di dati.

### 3.1 Analisi del rischio

Sulla base dell'analisi dei rischi svolta della Fondazione attraverso la metodologia descritta al paragrafo seguente, sono stati considerati rilevanti i reati disciplinati dai citati artt. 24, 24 *bis*, 24 *ter*, 25, 25 *ter*, 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *decies*, 25 *undecies*, 25 *duodecies* e 25 *quinqüesdecies* del Decreto; mentre si è per il momento ritenuto di non considerare come fattispecie rilevanti all'interno del Modello i reati disciplinati dagli artt. 25 *bis* (falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valori di bollo), 25 *bis*. 1 (delitti contro l'industria e il commercio), 25 *quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25 *quater* 1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25 *sexies* (abusi di mercato), 25 *octies* 1 (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante), 25 *novies* (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), 25-*terdecies* (razzismo e xenofobia),

25-*quaterdecies* (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati), art. 25-*sexiesdecies* (contrabbando), art. 25 - *septiesdecies*; art. 25 - *duodevicies* ; giudicando non concretamente ipotizzabili tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività svolta dalla Fondazione.

### 3.2 Metodologia e analisi dei rischi

Fondazione ha proceduto quindi ad effettuare l'analisi dei reati previsti dal Decreto effettuando una mappatura delle attività sensibili con la relativa indicazione dell'esposizione al rischio di violazioni del Modello. Il livello del rischio è stato determinato attraverso la formula:

$$\text{ESPOSIZIONE} = \text{PROBABILITA'} \times \text{DANNO}$$

TABELLA MATRICE DI STIMA DELLA MAGNITUDO DEL RISCHIO									
PROBABILITA'									
DANNO		Bassa	1	Medio Bassa	2	Medio Alta	3	Alta	4
Basso	1	1 Basso		2 Basso		3 Basso		4 Medio Basso	
Medio Basso	2	2 Basso		4 Medio Basso		6 Medio Basso		8 Medio Alto	
Medio Alto	3	3 Basso		6 Medio Basso		9 Medio Alto		12 Alto	
Alto	4	4 Medio Basso		8 Medio Alto		12 Alto		16 Alto	

$$P = \text{PROBABILITA'} \quad D = \text{DANNO}$$

**Rosso:** esposizione alta

**Arancio:** esposizione medio alta

**Giallo:** esposizione medio bassa

**Verde:** esposizione inesistente o bassa

La probabilità (P) di violazione del modello viene determinata:

- dal numero di violazioni già registrate;
- dal numero delle operazioni sensibili effettuate
- dall'entità delle operazioni sensibili effettuate.

Il danno (D) viene determinato:

- dall'entità delle sanzioni irrogate dal decreto nel caso di trasgressioni accertate;
- dall'impatto che le sanzioni determinerebbero sullo stato attuale della società;
- dal danno di immagine che la società potrebbe avere nei futuri rapporti economici.

In relazione al livello di esposizione al rischio Fondazione ha predisposto le misure indicate nella tabella sottostante, ferma restando la facoltà dell'Organismo di Vigilanza di proporre, a seconda dei casi e del proprio libero giudizio, misure più articolate per ognuna delle esposizioni considerate.

<b>ESPOSIZIONE INESISTENTE O BASSA</b>		<b>ESPOSIZIONE MEDIO BASSA</b>	<b>ESPOSIZIONE MEDIO ALTA</b>	<b>ESPOSIZIONE ALTA</b>
<b>Misure adottate</b>	Diffusione del Codice Etico	Diffusione del Codice Etico	Diffusione del Codice Etico	Diffusione del Codice Etico
	Sottoscrizione e dell'informativa 231	Sottoscrizione e dell'informativa 231	Sottoscrizione e dell'informativa 231	Sottoscrizione e dell'informativa 231
	Sessione informativa	Sessione informativa	Sessione informativa	Sessione informativa

		Protocolli o linee guida	Protocolli o linee guida	Protocolli o linee guida
		Audit periodici Pianificati	Audit periodici Pianificati	Audit periodici Pianificati
			Sanzioni	Sanzioni

### 3.3 Modifiche ed integrazioni del Modello

La Fondazione, anche su indicazione dell'organo di controllo (ODV) aggiornerà il Modello in relazione alle esigenze specifiche di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare. A tale scopo è demandato all'organo amministrativo dell'ente provvedere, mediante apposita delibera, l'aggiornamento del Modello organizzativo in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte.

Nell'adottare il Modello la Fondazione procederà contestualmente anche alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza (OdV), incaricato di svolgere i compiti di vigilanza sull'applicazione del Modello medesimo, compreso quello di suggerire all'ente, tutte le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie od opportune per effetto di mutamenti organizzativi e/o normativi.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura, normativa, operativa e/o organizzativa all'interno dell'ente.

### 3.4 Destinatari, Comunicazione e formazione sul Modello

I principi e i contenuti del Modello e nel Codice Etico sono destinati ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti nonché a tutti coloro che operano nell'interesse dell'ente a prescindere dal rapporto

contrattuale in essere.

Il Modello è portato a conoscenza di tutti gli Interlocutori interni (dipendenti e collaboratori, anche di fatto, ricercatori, corpo docenti, ecc) ed esterni (partners commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti e fornitori) mediante comunicazione diretta e tramite la pubblicazione di un estratto sul sito internet aziendale.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Modello a tutti i collaboratori, l'organo amministrativo o la funzione apicale dell'area del personale, anche in base alle indicazioni dell'organismo di vigilanza, predispone un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

Le iniziative di formazione sono differenziate a seconda del ruolo e della responsabilità dei collaboratori; per i neoassunti è prevista un'informativa in sede di assunzione che illustri i contenuti del Modello, di cui è richiesta la rigorosa osservanza.

Inoltre, i Collaboratori Esterni – mediante sottoscrizione di apposite clausole contrattuali – devono dichiarare esplicitamente di conoscere i contenuti del Modello, del Codice Etico, delle Linee Guida Anticorruzione e della Linea Guida Whistleblowing, nonché impegnarsi ad agire in conformità ai principi dettati dai suddetti documenti. Ogni eventuale deroga o eventuale rifiuto da parte dei Collaboratori Esterni rispetto a quanto sopra indicato, deve essere prontamente riferito per iscritto all'OdV per valutare eventuali specifici rischi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.

## **4. CONTROLLO INTERNO**

### **4.1 – Il Sistema di controllo interno**

La Fondazione si dota di un Sistema di Controllo Interno per contribuire al costante rispetto delle norme nazionali ed estere, che disciplinano il regolare e legittimo svolgimento delle attività dell'ente medesimo.

Tale Sistema consiste in un insieme di regole di comportamento, procedure e metodologie che consentono di contrastare adeguatamente

gli errori, le frodi e i fattori di rischio che ostacolano il corretto svolgimento delle attività stesse, con l'obiettivo di fornire adeguata tutela a tutti i soggetti che interagiscono, a vario titolo, con il medesimo.

Uno dei punti fondamentali del Sistema, del quale il presente Modello (compreso il Codice etico) costituisce termine di riferimento, è la "cultura del controllo", che la Fondazione è impegnata a diffondere presso tutti i Destinatari, ai quali, in funzione e nella consapevolezza dei compiti loro affidati nell'organizzazione interna, è demandato, insieme all'Organo di Controllo (OdV) di assicurarne il funzionamento.

#### **4.2 – L'Organo di controllo: (c.d. OdV).**

L'Organo di controllo (OdV) della Fondazione è composto da un membro esterno scelto sulla base di una selezione ad evidenza pubblica, in possesso delle qualità richieste affinché possa effettuare i compiti assicurando la competenza e professionalità richieste dalla carica ricoperta (con particolare riferimento alla materia legale, contabile e finanziaria).

Il professionista è selezionato sulla base dell'analisi del rispettivo *curriculum vitae*, tenendo anche conto delle esperienze maturate in materia di responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/01.

Il componente dell'Organo di controllo è nominato dal Consiglio e resta in carica per tre anni, e può essere rinnovato una sola volta.

Il componente possiede requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e onorabilità derivanti dal fatto di non intrattenere né di aver, di recente, intrattenuto, neppure indirettamente, con Fondazione o con soggetti legati alla medesima, relazioni tali da condizionarne, in qualsiasi momento, l'autonomia di giudizio.

Non possono ricoprire la posizione di componente dell'Organo di controllo e se, nominati, decadono dalla carica:

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ., ovvero chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Fondazione, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori degli Enti da questa controllate, delle società e/o enti che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Il compenso annuale del membro dell'Organo di controllo (OdV) è determinato dal Consiglio.

L'Organo di controllo (OdV) si riunisce periodicamente, di norma, ogni trimestre, salvo casi d'urgenza e/o diverse disposizioni regolamentari assunte dall'OdV con proprio atto.

Delle riunioni è redatto un verbale, trascritto nell'apposito libro, tenuto a cura dell'Organo di controllo (OdV).

L'Organo di controllo (OdV) può essere convocato in qualsiasi momento dagli organi societari al fine di riferire in ordine a circostanze significative in relazione al rispetto ed all'idoneità preventiva del Modello organizzativo.

L'Organo di controllo (OdV) ha piena autonomia finanziaria per lo svolgimento dei propri compiti; a tal fine annualmente comunica all'organo amministrativo la dotazione delle risorse finanziarie previste come necessarie, fatte salvi eventuali richieste di integrazione per esigenze sopravvenute.

#### **4.3 - Compiti dell'Organo di controllo in materia di attuazione e controllo del Codice Etico**

Sono assegnati all'Organo di controllo (OdV) i seguenti compiti:

- dare piena attuazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, vigilando sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo da parte dei Destinatari;
- esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- suggerire la revisione del Codice Etico e delle Procedure aziendali, anche in coerenza con le riforme legislative ed effettuare una costante ricognizione delle attività dell'ente al fine di monitorare ed integrare,



laddove necessario, le aree a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001;

- valutare la corretta gestione delle risorse finanziarie, nel rispetto del Codice Etico, degli standards e delle procedure del Modello organizzativo idoneo a prevenire reati.

#### **4. 4 - Poteri dell'Organo di controllo**

L'Organo di controllo ha il potere di chiedere al Consiglio della Fondazione nonché ad ogni altro Destinatario della Fondazione, notizie, informazioni e documenti inerenti all'attività svolta ed ha libero accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'adempimento dei propri compiti. L'Organo di controllo ha, altresì, il potere di chiedere al Consiglio l'irrogazione di sanzioni a carico di chiunque violi il Codice Etico o non adempia ai relativi obblighi di informazione.

Alla fine di vigilare sui vertici aziendali, l'Organo di controllo, o un suo componente delegato, può assistere alle riunioni del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti su invito del Presidente del Consiglio o del Collegio.

L'Organo di controllo, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di specializzazioni non presenti al proprio interno, può avvalersi dell'apporto tecnico di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine. I consulenti esterni sono tenuti a riferire i risultati del loro operato direttamente all'Organo di controllo.

Al fine di vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e degli *standards* e delle procedure del Modello organizzativo da parte dei Destinatari, l'Organo di controllo si coordina con le funzioni competenti presenti presso la Fondazione e nomina, per ogni divisione e funzione della stessa, uno o più referenti (i "*Referenti*"). L'Organo di controllo ha facoltà di invitare i Referenti a partecipare alle proprie riunioni al fine di segnalare potenziali e/o consumate violazioni del Codice Etico e degli standards e delle procedure del Modello organizzativo, ovvero fornire altre notizie ritenute rilevanti in relazione all'ente.

I Referenti scelti dall'Organo di controllo hanno - ciascuno entro la divisione o funzione di propria competenza - i seguenti compiti:

- verifica del corretto funzionamento e dell'osservanza del Codice Etico e degli standards e delle procedure del Modello organizzativo da parte dei Destinatari;
- segnalazione tempestiva di ogni violazione o comportamento non coerente con il Codice Etico, gli standards e le procedure del Modello organizzativo.

#### **4.5 - Segnalazioni all'Organo di controllo**

Ciascun Destinatario ha l'obbligo di riferire all'Organo di controllo (OdV) notizie relative alla commissione di reati all'interno della società, nonché a comportamenti non coerenti con i principi e le procedure previste dal Modello organizzativo.

L'Organo di controllo provvede a stabilire per ogni interlocutore dei canali di comunicazione cui poter rivolgere le proprie segnalazioni.

In fase di prima attuazione del Modello, la Fondazione ha attivato i seguenti canali per le segnalazioni all'Organo di Controllo (OdV) di cui è stata data pubblicità sul sito istituzionale, nella sezione relativa alla pubblicazione del Modello:

- 1) mediante posta ordinaria all'indirizzo della sede della Fondazione, avendo cura di specificare che trattasi di corrispondenza riservata diretta all'Organismo di Vigilanza;
- 2) mediante mail all'indirizzo dell'ODV: [odv@biotechnopolo.it](mailto:odv@biotechnopolo.it)

Entrambi i canali assicurano il massimo della riservatezza agli interlocutori che avranno segnalato violazioni del Modello; in particolare, l'indirizzo mail attivo per le segnalazioni è consultabile unicamente dall'Organo di Controllo (OdV), unico a detenere le password per l'accesso; mentre l'indirizzo fisico, ove è possibile ricevere via posta le segnalazioni dirette all'Organo di Controllo (OdV), è predisposto (con indicazione fornita al personale di non aprire la corrispondenza diretta all'OdV) al fine di far giungere all'OdV la corrispondenza in busta chiusa. In alternativa a tali canali di comunicazione, gli interlocutori della Fondazione sono tenuti a segnalare con qualsiasi mezzo, per iscritto, ogni ipotesi di violazione del Codice Etico all'Organo di controllo (OdV), il quale assicurerà la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché la tutela

della reputazione del segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge ed i diritti della società o delle persone coinvolte.

Il Consiglio della Fondazione è tenuto a dare piena informazione all'Organo di controllo (OdV) sulle questioni che rientrano nelle competenze dell'Organo medesimo.

Laddove anonime, le segnalazioni devono essere puntuali, non generiche e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

Le segnalazioni sopra indicate sono obbligatoriamente valutate dall'Organismo di Vigilanza che attiva un processo di accertamento della verità e fondatezza della segnalazione ricevuta.

La Fondazione si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza, purché queste ultime siano veritiere e utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dalle procedure del Modello. Saranno tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a "notizia di violazione" del Modello e alle sanzioni erogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

#### **4.6 Segnalazioni whistleblowing**

La legge 30 novembre 2017, n. 179, ha introdotto nella disciplina di cui al D.Lgs. 231/01 l'istituto del cosiddetto "whistleblowing", modificata dal D. Lgs. 10/03/2023, n. 24, pubblicato nella G.U. del 15/03/2023, n. 63,

con la quale è stata recepita la Dir. 23/10/2019, n. 1937 UE riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE (c.d. whistleblowers).

I destinatari previsti dal nuovo decreto sono tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici ma anche gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, tra cui rientra anche Fondazione. La Fondazione, quindi, conformandosi alla nuova normativa ha previsto 2 diversi canali di segnalazione, uno interno ed uno esterno - oltre alla possibilità della divulgazione pubblica - che potranno essere utilizzati, al verificarsi di determinate condizioni, in via progressiva e sussidiaria.

Il canale di segnalazione interna, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione,

La gestione del canale interno è affidata al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, di cui all'articolo 1, c. 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Le segnalazioni possono assumere forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ma anche, su richiesta del *whistleblower*, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

A seguito della segnalazione è previsto il successivo iter procedurale:

- entro 7 giorni dalla presentazione, il RCPT deve rilasciare un avviso di ricevimento al segnalante e ove necessario chiedere integrazioni; mantenere le interlocuzioni e dare diligente seguito;
- entro 3 mesi il RPCT deve fornire riscontro al segnalante;
- entro 7 giorni la segnalazione pervenuta ad un soggetto non competente deve essere inoltrata al corretto destinatario ovvero il RPCT.

La Fondazione ha adottato il canale di segnalazione sia interno che esterno sul proprio sito internet nella sezione dedicata "amministrazione trasparente – segnalazioni illecito whistleblowing" – raggiungibile attraverso il link: [.....](#) ove sono pubblicate tutte le necessarie informazioni al fine di assicurarne la conoscenza a tutti i soggetti interessati.

La Fondazione nell'intero processo descritto dal D.Lgs. 24/23 assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto degli obblighi previsti dal GDPR. La Fondazione garantisce la tutela dell'identità della persona segnalante e della riservatezza, proprio per incoraggiare il soggetto che viene a conoscenza di illeciti a trasmettere la relativa segnalazione, in particolare:

- l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale informazione non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati;
- la documentazione inerente ciascuna segnalazione viene conservata dalla Fondazione per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- di ogni segnalazione resa oralmente (in colloqui oppure mediante linee telefoniche registrata o meno) è fatta trascrizione con il consenso della persona segnalante; questa deve anche poter leggere e approvare quanto trascritto;
- la segnalazione e la documentazione allegata è sottratta al diritto di accesso ai documenti amministrati;
- le segnalazioni non possano essere utilizzate per scopi diversi, nè rivelate a persone diverse da quelle specificamente competenti, autorizzate ed istruite in assenza del suo consenso espresso;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta da segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p.; nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare,

invece, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'illecito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione mentre occorre il consenso se la stessa sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;

- l'identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione è garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al segnalante;
- la conservazione delle segnalazioni interne ed esterne e della relativa documentazione è consentita per il tempo necessario alla loro definizione e, comunque, per oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- la registrazione delle segnalazioni (in caso di segnalazione effettuata oralmente, mediante linea telefonica o incontro con il personale addetto), previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, mediante trascrizione integrale, oppure mediante verbale; e che in caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Il canale di segnalazione esterna invece è utilizzabile al verificarsi di una delle condizioni indicate:

- se nello specifico contesto lavorativo l'attivazione del canale di segnalazione interna non è obbligatoria o il canale non è attivo o non è stato consegnato nel rispetto dei requisiti normativi;
- se il *whistleblower* ha già fatto una segnalazione interna, ma la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
- se il *whistleblower* ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad esempio nel caso in cui sia coinvolto nella violazione il responsabile ultimo del suo contesto lavorativo) ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- se il *whistleblower* ha fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna può avvenire attraverso la piattaforma informatica attivata dall'ANAC, per la quale sono previste le medesime garanzie di riservatezza già indicate per il canale di segnalazione interna. Un'ulteriore modalità di segnalazione – da ritenersi residuale – è la divulgazione pubblica disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. 24/23.

Sono previste però per il soggetto segnalante le medesime misure di protezione accordate dal decreto per l'utilizzo del canale interno/esterno, solo qualora:

- abbia previamente effettuato una segnalazione interna o esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

La Fondazione adotta tutte le misure necessarie per garantire che, per quanto riguarda le segnalazioni di possibili illeciti, siano assicurati ai soggetti segnalanti le tutele previste dal D.Lgs. 24/23, che mira a definire le misure per proteggere i *whistleblowers* sia dalle ritorsioni dirette (quelle rivolte direttamente a loro, come ad esempio il licenziamento, il mobbing, la calunnia...), sia dalle ritorsioni indirette (quelle destinate a colleghi, familiari, i "facilitatori", loro clienti o destinatari dei servizi per i rischi di penalizzazioni o boicottaggio).

Le tutele antidiscriminatorie si applicano se al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere, rientrassero nell'ambito oggettivo ed è stata

rispettata la procedura definita dal Decreto. Irrilevanti sono i motivi sottesi alla segnalazione. La *ratio* della norma è quella di incentivare il dipendente a segnalare eventuali comportamenti illeciti, senza che lo stesso abbia timore delle conseguenze pregiudizievoli.

È inoltre prevista, come anche nella disciplina precedente, **l’inversione dell’onere della prova**: la ritorsione si presume posta in essere e l’eventuale danno subito sia conseguenza della segnalazione ed è posto a carico di chi ha compiuto l’atto o il comportamento l’onere di dimostrare che condotte ed atti erano stati era motivati da ragioni estranee alla segnalazione o divulgazione o denuncia.

Costituiscono condotte atte a configurare un comportamento ritorsivo sanzioni, licenziamento, demansionamento, trasferimento, misure discriminatorie, dirette o indirette, comprensive anche dei danni reputazionali, “in particolare sui social media”.

L’articolo 18 disciplina le misure di sostegno a favore della persona segnalante e legittima l’autorità giudiziaria o amministrativa cui la persona segnalante si sia rivolta per ottenere protezione dalle ritorsioni, a richiedere all’ANAC informazioni e documenti relativi alla segnalazione. Rimane in capo all’ANAC la competenza a ricevere le segnalazioni di possibili ritorsioni, ad avviare l’attività istruttoria, a segnalare le fattispecie di competenza agli organismi e ad applicare le sanzioni previste.

Tra le ulteriori misure di protezione vanno collocate:

- la nullità di eventuali rinunce e transazioni relative a diritti e alle tutele previste dal decreto;
- un’esimente generale (che esclude anche la responsabilità civile e amministrativa, oltre a quella penale) in favore del soggetto che effettui (ai sensi dell’art.16) la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica di informazioni coperte da segreto, da prerogative autoriali o tutelate dalla disciplina di protezione dati, purché al momento della rivelazione sussistessero fondati motivi per ritenerla necessaria per svelare la violazione;



- viene esclusa ogni altra responsabilità per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni, salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato. Esimente però esclusa per le condotte non strettamente necessarie a rivelare la violazione o, comunque, non collegate alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

Fondazione ha predisposto apposito regolamento interno/procedura di whistleblowing che disciplina l'oggetto e il contenuto della segnalazione, i destinatari, le caratteristiche del canale interno di segnalazione e le ipotesi (residuali) di utilizzo di quello esterno, le forme di tutela della riservatezza e protezione dalle ritorsioni, le modalità di conservazione documentale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché la responsabilità del *whistleblower*.

L'adozione della procedura di *whistleblowing* è formalmente comunicata ai dipendenti.

La Fondazione, inoltre, applicherà il sistema disciplinare e sanzionatorio previsto nel presente Modello nei riguardi di chi si accerterà essere responsabile delle violazioni previste dalla nuova disciplina del *whistleblowing* di cui al D.Lgs n. 24/2023 nonché della specifica procedura/regolamento interno.

Tra queste, sono considerate fonte di responsabilità - sia in sede disciplinare che nelle altre competenti sedi - forme di abuso della predetta disciplina, quali segnalazioni riscontrate come infondate ed effettuate con dolo e colpa grave ovvero manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare la persona denunciata o altri soggetti.

Parimenti, al fine di garantire la tutela del soggetto segnalante, saranno sanzionati gli atti di ritorsione o discriminatori posti in essere nei riguardi di chi abbia effettuato la segnalazione di condotte illecite.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate tenendo conto dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, del comportamento complessivo del lavoratore, delle mansioni svolte, delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

## **5 – VIOLAZIONI DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO**

L'osservanza del Modello (nonché del Codice Etico) da parte dei Destinatari, rientra nel generale obbligo di lealtà, correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, siano essi di natura commerciale, di amministrazione o di lavoro.

Conseguentemente qualsiasi violazione delle norme contenute nel Modello e nel Codice Etico e/o nelle Procedure aziendali, tra cui la disciplina del *whistleblowing*, costituisce inadempimento contrattuale e come tale, in relazione alla sua gravità, oltre al risarcimento degli eventuali danni subiti dalla Fondazione, verrà sanzionata con l'applicazione delle sanzioni e misure di tutela previste dal Sistema disciplinare, che forma parte integrante del Modello organizzativo della Fondazione.

## **6. SISTEMA DISCIPLINARE e SANZIONATORIO**

### **6.1 Principi generali**

Un aspetto essenziale per l'efficace attuazione del Modello è quello di predisporre un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello e dal Codice Etico.

La violazione delle norme del Codice Etico, nonché dei principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni.

Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia instaurato con Fondazione e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito. Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

L'applicazione del sistema disciplinare, al quale verrà data ampia diffusione anche mediante divulgazione sulla bacheca aziendale e sul sito

internet dell'azienda, presuppone la violazione del Modello e prescinde dallo svolgimento e dall'esito penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

## **6.2 Soggetti**

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i dipendenti, gli amministratori, i collaboratori della Fondazione nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la medesima, nell'ambito dei rapporti stessi.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'Organismo di Vigilanza cura che siano state adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con l'azienda, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

## **6.3 Sanzioni nei confronti dei lavoratori**

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di soci lavoratori, dipendenti e quadri, esse rientrano tra quelle stabilite dal sistema disciplinare previsto dal Regolamento Interno e/o allegato al modello, nel rispetto delle procedure oggetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili.

Per quanto riguarda i *lavoratori dipendenti*, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori). Fermi restando gli obblighi in capo a Fondazione derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- Incorre nel provvedimento di "*rimprovero verbale*" il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, non

osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli, ecc.), o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

- Incorre nel provvedimento di "*rimprovero scritto*" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
- Incorre nel provvedimento della "*multa*" (non superiore all'importo di 3 ore della normale retribuzione) il lavoratore che esponga, non osservando le disposizioni impartite dall'azienda, l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo.
- Incorre nel provvedimento della "*sospensione*" dal servizio e dal trattamento retributivo (periodo non superiore a 5 giorni) il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, arrechi danno all'azienda, compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo, oltre la terza volta nell'anno solare, nelle mancanze di cui ai punti che precedono.
- Incorre nel provvedimento del "*licenziamento con preavviso*" quel lavoratore che adotti, nell'espletamento delle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o diretto in modo univoco al compimento di uno dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001.
- Incorre nel provvedimento del "*licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto*", secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o diretto in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio, o il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello adotti, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento palesemente in violazione alle

prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'azienda di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della medesima azienda nei suoi confronti", ovvero la determinazione di un grave pregiudizio per la stessa.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate tenendo conto:

- ✓ dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- ✓ del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- ✓ delle mansioni del lavoratore;
- ✓ della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- ✓ delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa dell'ente di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la l'azienda ragionevolmente ritiene di essere stata esposta ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 seguito dalla condotta e censura.

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello, l'O.d.V. dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'O.d.V. potranno assumere,

secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate tenendo conto dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, del comportamento complessivo del lavoratore, delle mansioni svolte, delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

In ogni caso l'O.d.V. dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare.

#### **6.4 Sanzioni per i dirigenti**

Per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di *dirigenti*, vale quanto sopra descritto a proposito dei lavoratori dipendenti.

In tal caso si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo dirigenti applicabile, secondo il procedimento suindicato previsto per le altre categorie di dipendenti.

Nel caso di compimento di reato, anche solo ipotizzato dall'Autorità Giudiziaria, o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o delle Procedure aziendali da parte di consiglieri, di revisori o membri del collegio sindacale, l'O.d.V. informerà sia il Consiglio che il Collegio dei Revisori dei Conti, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative e provvedimenti anche ai sensi della vigente normativa dell'ente.

In caso di violazioni gravi il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca del soggetto interessato.

Nel caso di inerzia degli organi competenti, sarà compito dell'O.d.V. richiedere l'intervento dell'Ente socio-membro.

### **6.5 Sanzioni nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori**

Per quanto riguarda i *collaboratori*, i *fornitori* e/o i *soggetti aventi relazioni d'affari* con la Fondazione, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, l'inosservanza delle norme del Codice Etico e delle procedure del Modello potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dalla medesima azienda.

## **ALLEGATO 1**

### **I reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001 (dall'art. 24 all'art. 25 *terdecies*)**

I reati per cui può sorgere la responsabilità amministrativa da reato degli enti sono tassativamente previsti dal Decreto, integrato e modificato con D.L. 25 settembre 2001 n. 350, L. n. 409 del 2001, dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228, dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262, L. n. 62/2005, dalla Legge 9 gennaio 2006 n. 7, dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38, Legge n. 146/2006, dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e da ultimo dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116, dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, L. n. 9/2013, dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, L. n. 186/2014, dalla legge 22 maggio n. 68 e dalla legge del 27 maggio 2015 n. 69, dal D.Lgs. n. 7 e 8 del 2016, D.Lgs. n. 125/2016, dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199, dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90; dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, L. n. 167/2017, dalla L. 30 novembre 2017, n. 179, D.Lgs. n. 21/2018, D.Lgs. n. 107/2018, dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, dalla L. 3 maggio 2019, n. 39, dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, D.Lgs. n. 195/2021, Legge n. 22/2022, D.Lgs. n. 150/2022, D.L. n. 2/2023, D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, D.L. 10.08.2023 n. 105, L. n. 90/2024, L. n. 112/2024, L. n. 114/2024, D.Lgs. 26 settembre 2024 n. 141, L. 7 ottobre 2024 n.143, D.L. 11 ottobre 2024 n.145 denominati, per brevità, "reati rilevanti", e sono in particolare:

#### **Art. 24:**

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]



- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs 75/20 e L. 90/24]
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [introdotto dal D.L. n. 105/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) [introdotto dal D.L. n. 137/2023]

**Art. 24-bis:**

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. 90/24]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e L. 90/24]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e L. 90/24]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e L. 90/24]

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 90/24]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. 90/24]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. 90/24]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (articolo 635 quater 1 c.p.) [articolo introdotto dalla L. 90/24]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. 90/24]
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3 c.p.) [articolo modificato dalla L. 90/24]

**Art. 24-ter:**

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, c. 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

#### **Art. 25:**

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee

e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019 e L. n. 112/2024]

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e L. n. 114/2024]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.) [introdotto da Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024 e modificato da Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024]

**Art. 25 bis:**

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

**Art. 25 *bis*. 1:**

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (artt. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (artt. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter*);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater*)

**Art. 25 *ter*:**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.Lgs 19/2023)

**Art. 25 quater:**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 3/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dall'art. 302 c.p. capi 1 e 2
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di aereo (L. n. 342/76 art.1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

**Art. 25 *quater* 1:**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

**Art. 25 *quinqües*:**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinqües c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

**Art. 25 *sexies*:**

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

**Art. 25 *septies*:**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

**Art. 25 *octies***

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

**Art. 25 *octies.1***

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)



- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) [introdotto dal D.L. n. 105/2023]

### **Art. 25 *novies***

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in

movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

#### **Art. 25 -*decies***

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

#### **Art. 25 -*undecies***

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato L. 137/23]
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato L. 137/23]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Abbandono di rifiuti (D. Lgs n. 152/2006 art. 255 )
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)

- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

#### **Art. 25 -*duodecies***

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. 20/23]

#### **Art. 25-*terdecies***

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

#### **Art. 25-*quaterdecies***

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

#### **Art. 25-*quinquiesdecies***

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)  
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

#### **Art. 25-sexiesdecies**

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

**Art. 25 – septiesdecies [articolo aggiunto dalla L. 22/2022]**

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

**Art. 25 - duodevicies [articolo aggiunto dalla L. 22/2022]**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

**Le sanzioni a carico degli enti**

Le sanzioni a carico degli enti in dipendenza di un accertato illecito amministrativo dipendente da reato sono:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione base e di necessaria applicazione per l'illecito amministrativo dipendente da reato è quella pecuniaria, che costituisce il perno del sistema sanzionatorio ed è sempre prevista per tutti gli illeciti contemplati nel Decreto. La sanzione pecuniaria viene applicata dal giudice utilizzando una duplice leva: il numero di quote di sanzione, non inferiore a cento e

non superiore a mille, e l'importo di ogni singola quota, da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00. La sanzione deve poi essere concretamente determinata considerando l'ammontare dei proventi del reato e le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività (da applicarsi solamente se le altre sanzioni interdittive risultano inadeguate);
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si possono applicare alle seguenti contestuali ed imprescindibili condizioni:

- commissione di un reato per il quale è espressamente prevista la sanzione interdittiva (ad es. concussione e corruzione);
- conseguimento di un profitto di rilevante entità, o pericolo di reiterazione dell'illecito.

Le sanzioni interdittive sono applicabili anche congiuntamente e sono orientate a colpire la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito attribuibile all'ente. La durata è in ogni caso temporalmente circoscritta, in un intervallo che va da tre mesi a due anni.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in sede cautelare, ove sussistano gravi indizi di colpevolezza dell'ente; in questo caso la durata massima è ridotta alla metà (quindi sino ad un anno).

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche nella forma per equivalente, salva la parte che può essere restituita al danneggiato.

Il Decreto prevede infine l'applicabilità, in via accessoria rispetto ad una pena interdittiva, della sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna, che deve essere eseguita a cura della cancelleria del Tribunale, ma a spese dell'ente; la pubblicazione sarà effettuata una sola volta, per



estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.